

**Proposta di legge regionale n.  
Celebrazione dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.**

RELAZIONE

I cinque anni che vanno dal settembre 1943 al febbraio 1948 sono stati decisivi nel definire e rinnovare le istituzioni italiane e valdostane dopo il ventennio fascista. Il percorso che si avvia l'8 settembre 1943 conduce allo sviluppo della Resistenza, alla Liberazione dall'occupazione delle truppe tedesche, alla scelta della Repubblica e all'approvazione della Costituzione e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che ha definito gli elementi fondamentali dell'Autonomia valdostana. Le forme istituzionali di oggi, in Italia e in Valle d'Aosta, sono il risultato di quel grande movimento di cambiamento che ha visto come protagonista l'intera popolazione.

La presente Proposta di legge detta disposizioni per la celebrazione dell'80° anniversario di quel percorso.

La legge proposta vuole essere uno strumento semplice e snello, il cui obiettivo prioritario è quello di utilizzare risorse già disponibili ed alcune altre aggiuntive per celebrare adeguatamente il citato fondamentale percorso storico.

A tal fine l'articolo 1 stabilisce che la Regione celebra l'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia patrocinando, promuovendo, organizzando e finanziando, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposite iniziative per gli anni dal 2023 al 2028.

L'articolo 2 conferisce al Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria, istituito dalla legge 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), le funzioni di comitato per le celebrazioni dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta. Comitato che viene integrato con alcune figure. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive, valuta le iniziative che saranno presentate per le celebrazioni e le propone, per la loro approvazione e per l'eventuale sostegno economico, alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'articolo 3 stabilisce che la disciplina di ogni altro adempimento relativo all'applicazione della legge sia demandata alla Giunta regionale, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mediante l'istituzione di un fondo le cui risorse saranno attribuite alle strutture regionali e del Consiglio che realizzeranno o parteciperanno alla realizzazione delle singole iniziative sulla base delle leggi regionali vigenti.

La legge proposta è in continuità con quella approvata dal Consiglio regionale nel 2013 per celebrare il 70° anniversario e si basa su un modello operativo già sperimentato positivamente per il periodo 2013-2018.

**Proposta di legge regionale n.**

**Celebrazione dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.**

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione celebra l'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia patrocinando, promuovendo, organizzando e finanziando, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposite iniziative per gli anni dal 2023 al 2028 finalizzate a:

- a) rinnovare, approfondire e tramandare la memoria degli eventi e dei protagonisti della Resistenza e dell'Autonomia valdostana;
- b) valorizzare il patrimonio storico, politico, sociale e culturale della Resistenza e dell'Antifascismo in Valle d'Aosta;
- c) approfondire la riflessione sulle origini e sui fondamenti dell'ordinamento valdostano, sullo sviluppo dell'ordinamento autonomistico dal dopoguerra ad oggi, anche nell'ambito delle prospettive attuali del regionalismo e del federalismo in Italia e in Europa.

Art. 2  
(Comitato per le celebrazioni del 80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2028, il Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), assume la denominazione e le funzioni di "Comitato per le celebrazioni dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta", ed è integrato a tal fine dai presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia di istituzioni e autonomia e di educazione e cultura.

2. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative e sottopone quelle ritenute rispondenti alle finalità della presente legge all'approvazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione degli atti amministrativi di concessione del patrocinio morale o di specifico contributo per la realizzazione delle medesime.

3. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni, i sindaci dei Comuni interessati, gli esperti, nonché i promotori e i responsabili delle iniziative proposte.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria esecutiva e di supporto presso l'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 3  
(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione, da adottare previo parere del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 10.000 per l'anno 2023 e in annui euro 60.000 a decorrere dall'anno 2024 fino al 2028.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico:

a) per euro 100.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti);

b) per euro 30.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2023/2025 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 01 (Organi istituzionali) Titolo 1 (Spese correnti)

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2023/2025:

a) per euro 100.000 mediante risorse iscritte nello stesso bilancio di previsione della Regione a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti);

b) per euro 30.000 mediante risorse iscritte nello stesso bilancio di previsione del Consiglio regionale a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 01 (Organi istituzionali) Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle rispettive attribuzioni, sono autorizzati ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale o del dirigente competenti in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

